

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO

(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° agosto 2023)



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio legislativo

Roma, 1° agosto 2023

AL PRESIDENTE DEL SENATO

Sen. Ignazio La Russa

segreteriaigabinettopresidente@pec.senato.it

Oggetto: Schema di decreto ministeriale concernente la *“Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l’accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell’accreditamento”*

Illustre Presidente,

Le trasmetto lo schema di decreto ministeriale concernente la *“Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l’accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell’accreditamento”* corredato di Allegato A, per l’acquisizione del prescritto parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della legge 15 luglio 2022, n. 99.

Cordiali saluti

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara

Relazione illustrativa sul Decreto Ministeriale recante i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accredimento degli ITS *Academy*, nonché i presupposti e le modalità per la sospensione e la revoca dell'accredimento

Il decreto che ivi si trasmette per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accredimento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la sospensione e la revoca dell'accredimento.

1. Oggetto e recepimento regionale degli standard definiti a livello nazionale per il riconoscimento e l'accredimento degli ITS *Academy*

L'**articolo 1** perimetra l'oggetto del decreto e prevede altresì che, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli *standard* minimi di riconoscimento e di accreditamento, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento, l'accredimento e per la sua eventuale sospensione e/o revoca.

2. Costituzione delle Fondazioni

L'**articolo 2** disciplina, come *prius* logico e temporale per il riconoscimento e l'accredimento degli ITS *Academy*, la **fase costitutiva delle Fondazioni**, disponendo che sono le Regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, a prevedere, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS *Academy* con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto attuativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 99/2022.

L'accordo tra i soggetti fondatori previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 99/2022, è propedeutico e funzionale alla presentazione di una proposta progettuale triennale relativa a uno o più percorsi formativi di Istruzione Tecnologica Superiore, che avviene in risposta ad avvisi predisposti dalle regioni, secondo procedure e criteri da esse definiti, sulla base della programmazione triennale finanziata sia con risorse regionali che ministeriali.

Le regioni, tenuto conto di quanto previsto dal decreto, procedono alla selezione delle candidature, sempre secondo procedure e criteri da esse definiti. A seguito dell'approvazione della candidatura progettuale, i soggetti fondatori avviano l'*iter* per la costituzione della Fondazione di partecipazione. Essa si costituisce con atto pubblico notarile, di cui lo Statuto, redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 99/2022, costituisce parte integrante.

3. Riconoscimento delle Fondazioni quali ITS *Academy*

L'**articolo 3** disciplina il riconoscimento delle Fondazioni quali ITS *Academy*, che avviene, nel rispetto delle previsioni della legge n. 99/2022, in forza della conclusione dell'*iter* costitutivo delle Fondazioni e con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale la Fondazione ha sede.

Si prevede altresì che, per utilizzare la denominazione "ITS *Academy*", le Fondazioni devono essere accreditate secondo quanto previsto dal decreto.

4. Accredimento delle Fondazioni quali ITS *Academy*

L'**articolo 4** prevede che accedono al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore le Fondazioni che si costituiscono, che ottengono il riconoscimento e che possiedono i

requisiti e gli standard ivi disposti per l'accreditamento ad operare in qualità di Fondazioni ITS *Academy* nelle aree tecnologiche di riferimento.

Costituiscono *standard minimi generali per l'accreditamento degli ITS Academy*:

- a) requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa;
- b) requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico;
- c) requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali;
- d) requisiti relativi alle risorse umane e professionali.

Tali requisiti sono trattati agli articoli 6, 7, 8 e 9, dello schema di decreto, e meglio declinati nella tabella allegata al decreto, che ne costituisce parte integrante, e alla quale si rimanda per un maggiore approfondimento tecnico.

In coordinamento con il decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 5, della legge n. 99/2022, l'**articolo 5** prevede che le Fondazioni ITS *Academy* già accreditate che, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito della programmazione regionale e del decreto di cui sopra, intendono sviluppare la propria offerta formativa anche su una o più aree tecnologiche rispetto a quella primaria di riferimento, presentano una nuova domanda di accreditamento limitatamente al possesso dei requisiti funzionali allo svolgimento di tali ulteriori attività formative.

4.1. Requisiti di solidità finanziaria e organizzativa

L'**articolo 6**, relativo ai requisiti di solidità finanziaria e organizzativa, richiede un patrimonio non inferiore a 100.000 euro, elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse che, da statuto, può svolgere.

Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a più di un'area tecnologica, il patrimonio è elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento, sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera.

Si prevede altresì la tenuta di un sistema di contabilità separata che consenta di individuare il valore dei ricavi e delle spese riferito alle attività e ai servizi gestiti con risorse pubbliche.

Si richiede infine che i soci fondatori dimostrino il possesso di una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale/interregionale, funzionali a garantire una ricaduta in termini di occupabilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese.

4.2. Requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico

L'**articolo 7**, concernente i requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico, prevede che il legale rappresentante, gli amministratori e i direttori responsabili amministrativi delle Fondazioni devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, da dimostrare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- a) assenza di sentenze di condanna, decreto penale di condanna o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale divenute irrevocabili;
- b) assenza di applicazione, ancorché non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di una delle misure definite dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni;

- c) **assenza di provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo, emanati dalle autorità di pubblica sicurezza.**

Le Fondazioni devono possedere i seguenti requisiti di affidabilità, da dimostrare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da legale rappresentante:

- a) **rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente;**
- b) **rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;**
- c) **rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.**

4.3. Risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali

I requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali di cui all'**articolo 8** sono riferiti alla sede principale, alle singole sedi distaccate delle Fondazioni, ai laboratori e alle infrastrutture tecnologicamente avanzate, agli arredi e alle attrezzature. La sede principale degli ITS Academy deve essere autonoma, riconoscibile e ad uso esclusivo della Fondazione, anche all'interno di edifici condivisi. In tutte le sedi deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nonché in merito all'abbattimento e al superamento di barriere architettoniche.

4.4. Risorse umane e professionali

A livello di risorse umane e professionali, l'**articolo 9** prevede che la Fondazione si avvale di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività per la medesima Fondazione, nelle aree di attività relative alle diverse funzioni indicate nella tabella allegata al decreto, per almeno ottanta giornate lavorative annue.

L'assetto organizzativo deve essere rappresentato in un organigramma che evidenzia l'organizzazione della gestione operativa (direzione, gestione economico-amministrativa, coordinamento didattico, coordinamento dei percorsi e progettazione) e attesti il presidio operativo effettivo di tali processi da parte di almeno tre risorse umane distinte, di cui una con funzioni di direzione.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge n. 99/2022, la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

5. Mantenimento dei requisiti di accreditamento

Per il mantenimento dei requisiti di accreditamento, l'**articolo 10** dispone che le Regioni, con cadenza almeno triennale e secondo i criteri e le procedure da esse stabiliti, pongono in essere le verifiche per il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento degli ITS Academy.

La documentazione concernente le attività erogate deve essere tenuta nella disponibilità delle Fondazioni ai fini dei controlli nelle sedi accreditate.

In caso di scioglimento della Fondazione accreditata, il suo legale rappresentante comunica alla Regione in cui essa si è accreditata e al Ministero dell'istruzione e del merito il luogo di conservazione della documentazione probatoria concernente i servizi erogati e i finanziati con risorse pubbliche che dovrà essere conservata per almeno dieci anni.

6. Ipotesi e procedure per la sospensione dell'accreditamento

Gli **articoli 11 e 12** contemplano le **ipotesi di sospensione dell'accreditamento e le relative procedure**.

In particolare, si prevede una sospensione dell'accreditamento degli ITS *Academy* nei seguenti casi:

- a) mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell'accreditamento;
- b) evidenze di irregolarità e/o non piena conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dal decreto;
- c) coinvolgimento della Fondazione in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza e/o accertamento di inadempienze inerenti la corretta informazione degli utenti;
- d) rischio fondato di un utilizzo non corretto delle risorse pubbliche ricevute.

Le regioni definiscono le procedure per la sospensione dell'accreditamento degli ITS *Academy*.

Laddove ricorra uno dei casi di revoca, esse comunicano alla Fondazione ITS *Academy*, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, e sospendono le attività della Fondazione con riferimento all'avvio di nuovi percorsi formativi. Contestualmente, si assegna alla Fondazione un termine perentorio, compreso fra i trenta e i novanta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura.

Fatte salve diverse determinazioni delle regioni, si precisa che, a salvaguardia dell'interesse delle allieve e degli allievi, **la Fondazione ITS *Academy* è tenuta alla prosecuzione delle attività formative in corso di svolgimento fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi.**

Se la Fondazione ITS *Academy* cui è stato sospeso l'accreditamento non risolve le non conformità, le irregolarità e/o le inadempienze che hanno causato la sospensione entro il termine assegnato, essa incorre nella revoca dell'accreditamento.

7. Ipotesi e procedure di revoca dell'accreditamento

L'**articolo 13** prevede la **revoca dell'accreditamento nei seguenti casi**:

- a) rinuncia volontaria da parte di un ITS *Academy*;
- b) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;
- c) qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, all'esito del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Academy* di all'articolo 13, comma 1, della legge n. 99/2022;
- d) mancato rispetto degli *standard* minimi dei percorsi formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 99/2022;
- e) perdurante situazione di irregolarità, inadempienza e/o non conformità rispetto al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del presente decreto;
- f) dichiarazioni false o mendaci rese al soggetto pubblico responsabile;
- g) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni ITS *Academy* che operano da più di tre anni, mancata conclusione, in assenza di giustificati motivi oggettivi, nei

- termini ordinari di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 99 del 2022, del 50 per cento dei percorsi formativi precedentemente avviati;
- h) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni ITS *Academy* che operano da più di tre anni, mancato avvio di almeno un percorso formativo;
 - i) mancato adeguamento a quanto previsto dall'articolo 14, commi 2 e 3, del presente decreto.

Per le ipotesi di cui alle lettere g) e h), si è prevista una clausola temporale volta ad evitare fenomeni di retroattività della revoca.

Quanto riportato *sub* lettera c), che riproduce l'articolo 7, co. 4, della legge n. 99/2022, invece, si pone in continuità con quanto già previsto dalla normativa previgente.

Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge n. 99/2022, nonché la possibilità di utilizzare la denominazione "ITS *Academy*" e di attivare percorsi formativi rientranti nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Così come previsto dalla legge n. 99/2022, si specifica che nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte delle allieve e degli allievi cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative proseguono sino alla loro conclusione, purché le difformità riscontrate e legittimanti il provvedimento di revoca non siano tali da compromettere il corretto svolgimento dell'attività formativa.

L'articolo 14 attribuisce alle Regioni il compito di definire le procedure per la revoca dell'accreditamento degli ITS *Academy*.

Nelle ipotesi di revoca, esse comunicano alle Fondazioni, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, assegnando alla Fondazione un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Le Regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura.

Nelle ipotesi di effettiva revoca dell'accreditamento, la Fondazione non può presentare una nuova domanda di accreditamento nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.

Si prevede altresì un potere sostitutivo del Ministero (si veda in tal senso l'**articolo 15**) nel caso in cui, dietro propria segnalazione di irregolarità nel funzionamento di una Fondazione alla regione di riferimento, questa rimanga inattiva.

8. Disposizioni temporali e transitorie

Il decreto si applica con efficacia immediata a partire dalla sua entrata in vigore.

Tuttavia, l'**articolo 16** prevede una **disciplina transitoria**, disponendo al comma 1 che, **dalla data di entrata in vigore del decreto e per un periodo pari a tre anni, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS *Academy* di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2, della legge n. 99/2022.**

Il riferimento anche al comma 2 dell'articolo 14 estende il temporaneo accreditamento anche ai fini dell'operatività su più aree tecnologiche da parte delle Fondazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99/2022.

Le Fondazioni che non rientrano nell'alveo applicativo della norma sopracitata rispettano ai fini dell'accreditamento i requisiti e le procedure previste dal decreto.

Come già anticipato all'articolo 1, si prevede altresì un **periodo di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, per il recepimento da parte delle Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, dei requisiti e degli *standard* minimi definiti a livello nazionale, con la possibilità di prevedere anche eventuali criteri aggiuntivi.**

Nello stesso arco temporale, le Regioni definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy* costituiti e riconosciuti come Fondazioni di partecipazione che facciano riferimento ad un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell'offerta formativa.

Fino all'adozione di una propria disciplina per l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy*, le Regioni verificano la sussistenza dei requisiti e degli *standard* minimi di accREDITAMENTO da parte delle Fondazioni e ne propongono al Ministero dell'istruzione e del merito il relativo accREDITAMENTO o rigetto della richiesta. Il Ministero si esprime nei trenta giorni successivi.

9. Disposizioni finanziarie

Sotto il **profilo tecnico-finanziario**, si precisa che **all'attuazione del decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS *Academy*), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99 – “*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*” e, in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2, e l’articolo 14, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni, e comma 6;

VISTO l’articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative*”;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione*”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l’articolo 6;

VISTO il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici*”;

sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'articolo 17;

VISTO il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Riforma 1.2 *“Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)”* del PNRR;

VISTA in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 *“Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”* del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

CONSIDERATO che detto investimento *“mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi”* attraverso, tra l'altro, *“il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0”*;

VISTA la *milestone* europea M4C1-10 *“Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario”*, che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

VISTO l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante *“Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy”*;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico sicurezza sul lavoro)”*;

VISTO il decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e dell'edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS *“Academy”*, che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione

4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS *Academy* presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “*Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)*” del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti Tecnologici Superiori “ITS *Academy*” di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori “ITS *Academy*” nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “*Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)*” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

VISTA l'Intesa n. 84 del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta plenaria n. 106 del 21 giugno 2023;

CONSIDERATA l'opportunità di accogliere l'osservazione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione relativa al fatto che le regioni, nel recepire i requisiti e gli standard minimi di accreditamento, anche con eventuali criteri integrativi, debbano comunque attenersi, nelle fasi della selezione delle candidature, a quanto previsto dal presente decreto, poiché, per quanto si tratti di una fase ancora preliminare alla costituzione in termini di Fondazione, occorre in un qualche modo garantire già in questa sede il potenziale rispetto dei requisiti minimi di accreditamento previsti per gli ITS *Academy* a livello nazionale;

CONSIDERATA l'opportunità di non recepire le richieste del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in merito all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, concernenti, da un lato, la richiesta di eliminazione dell'inciso “*stabilendo eventuali criteri aggiuntivi*”, posto che è la stessa legge n. 99/2022 ad esprimersi in tal senso all'articolo 7, comma 1, e, dall'altro lato, l'inserimento, dopo le parole “*standard minimi di accreditamento*”, di un rinvio espresso all'allegato A del decreto, in quanto si ritiene essere più funzionale il medesimo rimando effettuato *sub* articolo 4, considerando che sono gli articoli 4 e ss. a disciplinare direttamente e più specificamente i requisiti di accreditamento, poi esplicitati e approfonditi in sede di allegato;

CONSIDERATA l'opportunità di non accogliere l'osservazione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione secondo la quale l'accreditamento delle sedi vada attribuito dal Ministero dell'istruzione e del merito, a garanzia della dimensione nazionale del sistema, posto che è la stessa legge n. 99/2022 che, all'articolo 7, comma 6, prevede che vi sia una competenza nazionale solo finché le regioni non adottano una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy*, conformandosi ai principi fondamentali dello stesso articolo 7 e del relativo decreto

attuativo, e che, pertanto, una volta divenute competenti, spetti alle regioni accreditare le Fondazioni ITS *Academy* su tutti i requisiti previsti a livello nazionale, ivi compreso quello delle sedi, nonché su eventuali criteri aggiuntivi;

POSTO CHE non si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di definire, già all'interno del decreto, le procedure da utilizzare nel caso di conflitti interpretativi e applicativi delle norme nazionali, in quanto è da ritenersi che un eventuale intervento a livello nazionale in tal senso rientri tra le competenze e le funzioni ordinarie naturalmente spettanti al Ministero in sede applicativa della normativa primaria e secondaria di riferimento;

RITENUTO CHE le specifiche richieste dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sul fatto che la sospensione dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi, non deve compromettere le attività formative in corso di svolgimento, da portare a compimento, comportando, invece, la sospensione dell'avvio di nuovi percorsi formativi da parte della medesima Fondazione, sono già previste *sub* articolo 12, commi 2 e 3, del presente decreto;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di distinguere il patrimonio dai fondi di gestione e dai contributi erogati per il funzionamento affinché non vadano ad incrementare il patrimonio stesso, va tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023, recante lo schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy* in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, già approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO CHE, si condivide l'auspicio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in ordine al fatto che la concreta ed efficace operatività delle Fondazioni ITS *Academy* e la qualità dell'offerta formativa proposta si realizzino attraverso la salvaguardia dei diritti e delle tutele contrattuali del personale impegnato nelle attività della fondazione, ricordando che l'articolo 5, comma 5, della legge n. 99/2022 prevede che *“Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”*;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 luglio 2023 (Repertorio Atti n. 172);

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica **;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione dei requisiti, degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché dei presupposti e delle modalità di revoca dell'accreditamento

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 2022, n. 99, il presente decreto individua i requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento.
2. Entro i termini previsti dall'articolo 16, comma 3, del presente decreto, le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli *standard* minimi di accreditamento, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento, l'accreditamento e per la sua eventuale sospensione e/o revoca.

Articolo 2

(Costituzione degli ITS Academy)

1. Le regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, prevedono, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS *Academy* con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 99/2022, e ai rispettivi ambiti di articolazione.
2. L'accordo tra i soggetti fondatori previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 99/2022, è propedeutico e funzionale alla presentazione di una proposta progettuale triennale relativa a uno o più percorsi formativi di istruzione tecnologica superiore, che avviene in risposta ad avvisi predisposti dalle regioni, secondo procedure e criteri da esse definiti, sulla base della programmazione triennale finanziata sia con risorse regionali che ministeriali.
3. Le regioni, tenuto conto di quanto previsto dal presente decreto, procedono alla selezione delle candidature secondo procedure e criteri da esse definiti. A seguito dell'approvazione della candidatura progettuale, i soggetti fondatori di cui al comma 2 avviano l'*iter* per la costituzione della Fondazione di partecipazione. Essa si costituisce con atto pubblico notarile, di cui lo Statuto, redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 99/2022, costituisce parte integrante.

Articolo 3

(Riconoscimento degli ITS Academy)

1. Il riconoscimento delle Fondazioni, presupposto ai fini dell'accreditamento quale ITS *Academy* avviene, nel rispetto delle previsioni della legge n. 99/2022, in forza della conclusione dell'*iter* costitutivo delle Fondazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, e con l'acquisizione della personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 200, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale si ha sede.
2. Per utilizzare la denominazione "ITS *Academy*", le Fondazioni riconosciute devono essere accreditate secondo quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 4

(Accreditamento degli ITS Academy)

1. Accedono al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore le Fondazioni che si costituiscono secondo l'*iter* previsto dall'articolo 2 del presente decreto, che ottengono il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, e che possiedono i requisiti e gli standard di cui al presente articolo per l'accREDITAMENTO ad operare in qualità di Fondazioni ITS Academy nelle specifiche aree tecnologiche di riferimento.
2. Costituiscono *standard* minimi generali per l'accREDITAMENTO delle Fondazioni quali ITS Academy:
 - a) requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa;
 - b) requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico;
 - c) requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali;
 - d) requisiti relativi alle risorse umane e professionali.
3. I requisiti di cui al comma 2 sono declinati e articolati nella tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 2, le Fondazioni possono avvalersi degli apporti e dei contributi dei propri soci, secondo le diverse forme previste dall'ordinamento giuridico.
5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e all'articolo 16 del presente decreto, possono utilizzare la denominazione "ITS Academy" esclusivamente le Fondazioni che hanno ottenuto il riconoscimento e l'accREDITAMENTO sulla base dei requisiti previsti dal presente decreto.

Articolo 5

(AccREDITAMENTO per operare su ulteriori aree tecnologiche)

1. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 5, e dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 99/2022, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accREDITAMENTO, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, e/o a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.
2. Le Fondazioni ITS Academy già accREDITATE che, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito della programmazione regionale e del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, intendono sviluppare la propria offerta formativa anche su una o più aree tecnologiche rispetto a quella primaria di riferimento, presentano una nuova domanda di accREDITAMENTO limitatamente al possesso dei requisiti funzionali allo svolgimento di tali ulteriori attività formative.

Articolo 6

(Requisiti di accREDITAMENTO inerenti alla solidità finanziaria ed organizzativa)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 10, della legge n. 99/2022, costituiscono altresì requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa delle Fondazioni i seguenti presupposti:
 - a) patrimonio non inferiore a 100.000 euro.Il patrimonio è elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui

all'articolo 3 dello schema di Statuto allegato al decreto n. 89 del 17 maggio 2023, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 99/2022.

Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 della legge sopracitata, il patrimonio è elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera;

b) tenuta di un sistema di contabilità separata che consenta di individuare il valore dei ricavi e delle spese riferito alle attività e ai servizi gestiti con risorse pubbliche.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 99/2022, i soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle Fondazioni di partecipazione dimostrano, tramite evidenze documentali, di possedere una documentata esperienza nel capo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, o a progetti di elevata qualità nell'area tecnologica di riferimento della Fondazione.

3. I soggetti fondatori di cui al comma 2 del presente articolo dimostrano, tramite evidenze documentali, il possesso di una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale/interregionale, funzionali a garantire una ricaduta in termini di occupabilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese.

Articolo 7

(Requisiti di accreditamento relativi alla onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico)

1. Il legale rappresentante, gli amministratori e i direttori responsabili amministrativi devono dimostrare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) assenza di sentenze di condanna, decreto penale di condanna o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale divenute irrevocabili;
- b) assenza di applicazione, ancorché non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di una delle misure definite dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni;
- c) assenza di provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo, emanati dalle autorità di pubblica sicurezza.

2. Le Fondazioni devono possedere i seguenti requisiti di affidabilità, da dimostrare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante:

- a) rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente;
- b) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
- c) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 8

(Requisiti di accreditamento relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali)

1. I requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali sono riferiti alla sede principale, alle singole sedi distaccate delle Fondazioni, ai laboratori e alle infrastrutture tecnologicamente avanzate, agli arredi e alle attrezzature.
2. La sede principale delle Fondazioni deve essere autonoma, riconoscibile e a proprio uso esclusivo, anche all'interno di edifici condivisi.
3. In tutte le sedi deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nonché in merito all'abbattimento e al superamento di barriere architettoniche.

Articolo 9

(Requisiti di accreditamento relativi alle risorse umane e professionali)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 7, e all'articolo 5, comma 5, della legge n. 99/2022, la Fondazione si avvale di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività per la medesima Fondazione, nelle aree di attività relative alle diverse funzioni indicate nell'allegato A al presente decreto, per almeno ottanta giornate lavorative annue.
2. L'assetto organizzativo della Fondazione deve essere rappresentato in un organigramma che evidenzi l'organizzazione della gestione operativa (direzione, gestione economico-amministrativa, coordinamento didattico, coordinamento dei percorsi, orientamento e *placement/progettazione*) e attesti il presidio operativo effettivo di tali processi da parte di almeno tre risorse umane distinte, di cui una con funzioni di direzione.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge n. 99/2022, la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

Articolo 10

(Mantenimento dei requisiti di accreditamento)

1. Le regioni verificano, con cadenza almeno triennale e secondo i criteri e le procedure da esse stabiliti, il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento degli ITS *Academy* ad operare sulle aree tecnologiche di riferimento, nonché il rispetto degli *standard* minimi dei percorsi formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 99/2022.
2. La documentazione concernente le attività erogate deve essere tenuta nella disponibilità delle Fondazioni ai fini dei controlli nelle sedi accreditate. In caso di scioglimento della Fondazione accreditata, il legale rappresentante comunica alla regione in cui essa si è accreditata e al Ministero dell'istruzione e del merito il luogo di conservazione della documentazione probatoria concernente i servizi erogati e i finanziati con risorse pubbliche, che dovrà essere conservata per almeno dieci anni.
3. Gli ITS *Academy* accreditati comunicano alle regioni e al Ministero dell'istruzione e del merito le eventuali modifiche rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli *standard* minimi generali per l'accreditamento di cui al presente decreto.

Articolo 11

(Ipotesi di sospensione dell'accreditamento)

1. Le Fondazioni ITS *Academy* accreditate secondo quanto previsto dal presente decreto sono sottoposte a sospensione dell'accreditamento nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell'accreditamento;
 - b) evidenze di irregolarità e/o non piena conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente decreto;
 - c) coinvolgimento della Fondazione in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza e/o accertamento di inadempienze inerenti la corretta informazione degli utenti;
 - d) rischio fondato di un utilizzo non corretto delle risorse pubbliche ricevute.

Articolo 12

(Procedure per la sospensione dell'accreditamento)

1. Le regioni definiscono le procedure per la sospensione dell'accreditamento degli ITS *Academy*.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, le regioni comunicano alla Fondazione ITS *Academy*, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, e sospendono le attività della Fondazione con riferimento all'avvio di nuovi percorsi formativi. Contestualmente, le regioni assegnano alla Fondazione un termine perentorio, compreso fra i trenta e i novanta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità.

Le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura.
3. Fatta salva diversa determinazione delle regioni, in caso di sospensione dell'accreditamento, la Fondazione ITS *Academy* è tenuta alla prosecuzione delle attività formative in corso di svolgimento fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi.
4. Se la Fondazione ITS *Academy* cui è stato sospeso l'accreditamento non risolve le non conformità, le irregolarità e/o le inadempienze che hanno causato la sospensione entro il termine assegnato secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, essa incorre nella revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), del presente decreto.

Articolo 13

(Casi di revoca dell'accreditamento)

1. La revoca dell'accreditamento è disposta nei seguenti casi:
 - a) rinuncia volontaria da parte di un ITS *Academy*;
 - b) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;
 - c) qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, all'esito del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Academy* di all'articolo 13, comma 1, della legge n. 99/2022;
 - d) mancato rispetto degli *standard* minimi dei percorsi formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 99/2022;

- e) perdurante situazione di irregolarità, inadempienza e/o non conformità rispetto al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del presente decreto;
- f) dichiarazioni false o mendaci rese al soggetto pubblico responsabile;
- g) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni *ITS Academy* che operano da più di tre anni, mancata conclusione in assenza di giustificati motivi oggettivi, nei termini ordinari di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022, del 50 per cento dei percorsi formativi precedentemente avviati;
- h) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni *ITS Academy* che operano da più di tre anni, per mancato avvio di almeno un percorso formativo in assenza di giustificati motivi oggettivi;
- i) mancato adeguamento a quanto previsto dall'articolo 14, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge n. 99/2022, nonché la possibilità di utilizzare la denominazione "ITS Academy" e di attivare percorsi formativi rientranti nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

3. Nel caso di revoca dell'accREDITAMENTO, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte delle allieve e degli allievi cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative proseguono sino alla loro conclusione, purché le difformità riscontrate e legittimanti il provvedimento di revoca non siano tali da compromettere il corretto svolgimento dell'attività formativa.

Articolo 14

(Procedure per la revoca dell'accREDITAMENTO)

1. Le regioni definiscono le procedure per la revoca dell'accREDITAMENTO degli *ITS Academy*.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, le regioni comunicano alla Fondazione *ITS Academy*, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, assegnando un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura.
3. Nelle ipotesi di effettiva revoca dell'accREDITAMENTO, la Fondazione non può presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.

Articolo 15

(Potere sostitutivo del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito può segnalare eventuali anomalie e/o irregolarità nel funzionamento di un *ITS Academy* alla regione di riferimento, richiedendo l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO e a verificare l'assenza dei casi di sospensione e di revoca di cui agli articoli 11 e 13 del presente decreto.
2. Qualora nei casi di cui al comma 1 la regione di riferimento non proceda secondo quanto richiesto, il Ministero dell'istruzione e del merito attiva direttamente procedimenti amministrativi di verifica e, nell'ipotesi di accertamento della sussistenza di uno dei predetti casi di sospensione o di revoca, assegna alla Fondazione interessata un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per presentare

osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Il Ministero comunica alla regione l'esito della procedura.

Articolo 16
(Fase transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo pari a tre anni, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS *Academy* di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e successive modifiche e integrazioni.
2. Le Fondazioni non rientranti nel sopracitato articolo 14, ai fini dell'accREDITAMENTO, rispettano i requisiti e le procedure di accREDITAMENTO previste dal presente decreto.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni recepiscono, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accREDITAMENTO e programmazione, i requisiti e gli *standard* minimi definiti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy* costituiti e riconosciuti come Fondazioni di partecipazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del presente decreto, che facciano riferimento ad un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell'offerta formativa. Le regioni definiscono altresì le procedure per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO.
4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito l'atto di recepimento delle disposizioni del presente decreto nell'ambito dei rispettivi sistemi di accREDITAMENTO e programmazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, fino all'adozione di una propria disciplina per l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy* da parte delle regioni, le Fondazioni costituite e riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, presentano domanda di accREDITAMENTO alla regione di riferimento e al Ministero dell'istruzione e del merito. Entro sessanta giorni, la regione di riferimento verifica la sussistenza dei requisiti e degli *standard* minimi di accREDITAMENTO di cui al presente decreto e propone al Ministero dell'istruzione e del merito l'accogliamento o il rigetto della richiesta. Il Ministero dell'istruzione e del merito si esprime nei trenta giorni successivi.

Articolo 17
(Clausola di salvaguardia)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 18
(Disposizioni temporali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano con efficacia immediata a partire dalla sua entrata in vigore.

Articolo 19

(Clausola finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara

ALLEGATO A) – Requisiti di accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy):

- a) requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa;**
- b) requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico;**
- c) requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali;**
- d) requisiti relativi alle risorse umane e professionali.**

a) Solidità finanziaria e organizzativa

La solidità finanziaria e organizzativa costituisce un fattore di garanzia per la concreta ed efficace operatività delle Fondazioni ITS Academy, nonché per la qualità dell'offerta formativa proposta. A livello finanziario, si richiede un patrimonio minimo tale da assicurare la realizzazione di un ciclo completo di percorsi e l'avvio di uno successivo. A livello organizzativo, il possesso di esperienze e competenze nel capo dell'innovazione, acquisite dai soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle Fondazioni, soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, o a progetti di elevata qualità nell'area tecnologica di riferimento della Fondazione, è garanzia di qualità della compagine costitutiva della Fondazione, funzionale, peraltro, anche alla individuazione della comprovata e attestata esperienza delle risorse umane e professionali da inserire nell'assetto organizzativo dell'ITS Academy. Occorre altresì garantire una rete di relazioni stabili con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio, dimostrando di saper leggere e interpretare il fabbisogno di formazione esplicito o tacito ivi richiesto.

Requisiti minimi	Tipologia di evidenza	Tipologia di verifica	
		Verifica documentale	Verifica diretta ¹
<p>Solidità finanziaria Patrimonio della Fondazione non inferiore a 100.000 euro. Il patrimonio è elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse. Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a più di un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, il patrimonio è elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera.</p>	Statuto – Documenti finanziari	Analisi della documentazione richiesta	Verifica a campione
<p>Solidità finanziaria Tenuta di un sistema di contabilità separata che consenta di individuare il valore dei ricavi e delle spese riferito alle attività e ai servizi gestiti con risorse pubbliche.</p>	Documenti contabili	Analisi della documentazione richiesta	Verifica a campione
<p>Solidità organizzativa I soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle Fondazioni devono possedere una documentata esperienza nel capo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, o a</p>	Evidenze documentali	Analisi della documentazione richiesta	Verifica a campione

¹ L'ente responsabile individua le risorse umane per lo svolgimento delle verifiche

progetti di elevata qualità nell'area tecnologica di riferimento della Fondazione.			
Solidità organizzativa I soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle Fondazioni devono possedere una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale/interregionale, funzionali a garantire una ricaduta in termini di occupabilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese.	Evidenze documentali (ad esempio, convenzioni, accordi)	Analisi della documentazione richiesta.	Verifica a campione.

b) Onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico

I requisiti di onorabilità del legale rappresentante, degli amministratori e dei direttori responsabili amministrativi e i requisiti di affidabilità della Fondazione ITS Academy hanno lo scopo di garantire la qualità e l'integrità della Fondazione e dei suoi rappresentanti, e di accertare la solidità e la corretta gestione economica della Fondazione, l'adempimento degli obblighi previdenziali e fiscali e il rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro.

Requisiti minimi	Tipologia di evidenza	Tipologia di verifica	
		Verifica documentale	Verifica diretta ²
Onorabilità Il legale rappresentante, gli amministratori e i direttori responsabili amministrativi devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: <ul style="list-style-type: none"> a) assenza di sentenze di condanna, decreto penale di condanna o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale divenute irrevocabili; b) assenza di applicazione, ancorché non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, 	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	Analisi della documentazione richiesta	Verifica a campione

² L'ente responsabile delle verifiche individua le risorse umane per lo svolgimento delle verifiche

<p>n. 1423, di una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di una delle misure definite dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>c) assenza di provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo, emanati dalle autorità di pubblica sicurezza.</p>			
<p>Affidabilità del soggetto giuridico Le Fondazioni devono possedere i seguenti requisiti di affidabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente; b) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti; c) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante	Analisi della documentazione richiesta	Verifica a campione

c) Risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali.

La qualità delle strutture fisiche costituisce un fattore di garanzia delle condizioni strutturali e logistiche nei confronti sia degli utenti sia degli fruitori che usufruiscono dei servizi di formazione sia di coloro che operano nell'ambito della struttura formativa.

Requisiti minimi	Tipologia di evidenza	Tipologia di verifica	
		Verifica documentale	Verifica diretta ³
<p>La sede principale della Fondazione deve essere autonoma, riconoscibile, in uso esclusivo⁴ della Fondazione, anche all'interno di edifici condivisi, per lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività di formazione • servizi agli studenti: segreteria, accoglienza, orientamento, <i>job placement</i>; • coordinamento didattico ed organizzativo; • gestione amministrativa. <p>La sede deve essere dotata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strumentazione adeguata per una efficace comunicazione con l'utente (ivi compresa una linea telefonica dedicata); • apposita segnaletica recante informazioni utili alla riconoscibilità; • servizi igienici adeguati. <p>In tutte le sedi deve essere garantito il rispetto delle leggi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni) e l'abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche, nonché il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali secondo la normativa di settore vigente in materia.</p>	<p>Planimetria; titolo di godimento della sede</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Documentazione di agibilità prevista dalla normativa vigente ➤ Fotografia segnaletica esterna ➤ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sottoscritta dal legale rappresentante relativa all'assolvimento della normativa vigente in materia igienico-sanitaria. <p>Tutta la documentazione dovrà essere presentata sia per la sede principale che per le eventuali distaccate</p>	<p>Esame della documentazione richiesta</p>	<p>Verifica a campione</p>
<p>Arredi e attrezzature</p>	<p>Planimetria contenente una descrizione delle attrezzature e</p>	<p>Esame della documentazione richiesta.</p>	<p>Verifica a campione.</p>

³ L'ente responsabile delle verifiche individua le risorse umane per lo svolgimento delle verifiche.

⁴ Si intende disponibilità esclusiva, da non confondere con la proprietà esclusiva.

<p>Ogni Fondazione, relativamente alle attività d'aula, deve avere la disponibilità di laboratori coerenti con le specificità della propria area tecnologica e della strumentazione didattica e tecnologica a supporto di un'efficace gestione dei processi formativi, ovvero utilizzare, attraverso accordi, con la stessa finalità analoghe strutture/strumenti presenti sul territorio, anche ad esempio <i>Academy</i> aziendali e Laboratori territoriali Occupabilità.</p>	<p>degli arredi sottoscritta da un tecnico abilitato</p>	
<p>Sicurezza delle strutture e delle attrezzature Tutte le sedi nonché le corrispondenti attrezzature, devono essere a norma rispetto alle leggi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni).</p>	<p>➤ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sottoscritta dal legale rappresentante relativa all'assolvimento della normativa vigente in materia</p> <p>➤ Nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) unitamente ai titoli del soggetto designato</p> <p>➤ Eventuale nomina Medico competente oppure dichiarazione di non necessità di tale nomina</p>	<p>Esame della documentazione richiesta</p> <p>Verifica a campione</p>
<p>Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche Accessibilità dei locali destinati all'erogazione dei servizi. I locali devono essere raggiungibili e deve essere possibile entrarvi agevolmente e fruire totalmente di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.</p>	<p>Copia della perizia tecnica descrittiva corredata da grafico indicativo dei locali in esame, che attesti gli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche (Legge 30 marzo 1971, n. 118; Decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; D.lgs. 19</p>	<p>Esame della documentazione richiesta</p> <p>Verifica a campione</p>

	marzo 1996, n. 242; D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), sottoscritta da un tecnico abilitato.		
--	--	--	--

d) Risorse umane e professionali.

Le risorse professionali rilevano le capacità complessive degli ITS Academy di governare i diversi processi di lavoro necessari per la produzione del servizio formativo, e, dunque, la capacità gestionale sia in termini di processi organizzativi che delle persone che li realizzano e presidiano. Comprende gli aspetti relativi a: assetto organizzativo trasparente; presidio procedurale dei processi di lavoro individuabili in diverse figure afferenti alle seguenti aree: 1. direzione; 2. gestione economico-amministrativa; 3. coordinamento dei percorsi; 4. coordinamento didattico; 5. orientamento e placement/progettazione. Con specifico riferimento al punto 3, si precisa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f), la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

I requisiti minimi previsti nell'ambito delle risorse umane e professionali sono relativi alla presenza di almeno tre persone, con la definizione di ruoli e funzioni, di cui una con funzione di direzione. Per garantire il presidio delle funzioni le persone devono avere un rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, con almeno ottanta giornate lavorative l'anno. Il presidio dei processi di lavoro di alcune aree potrà essere svolto da soci della Fondazione di partecipazione con altre forme di certificazione.

Relativamente ai docenti, l'articolo 5, comma 4, lettera a), della legge n. 99/2022, prevede che l'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al successivo comma 5. Quest'ultimo dispone che nei percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla Fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222

del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché da esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Requisiti minimi	Tipologia di evidenza	Tipologia di verifica	
		Verifica documentale	Verifica diretta ⁵
<p>Assetto organizzativo trasparente L'assetto organizzativo della Fondazione deve essere rappresentato in un organigramma che evidenzia l'organizzazione della gestione operativa (direzione, gestione economica-amministrativa, coordinamento didattico, coordinamento dei percorsi, orientamento e <i>placement/progettazione</i>) e attesti il presidio operativo effettivo di tali processi da almeno tre risorse umane distinte, di cui una con funzione di direzione.</p> <p>Comprovata ed attestata esperienza delle persone coinvolte nelle Fondazioni In particolare, si richiede di certificare l'esperienza professionale inerente i ruoli che si ricoprono nelle diverse aree di attività della Fondazione.</p> <p>- Direzione Livello di istruzione ed esperienza lavorativa.</p>	<p>Organigramma nominativo con indicazioni di ruoli e funzioni. Il documento deve essere datato e firmato dal Presidente della Fondazione.</p> <p><i>Curriculum vitae</i> con dichiarazione della veridicità dei dati riportati, in base al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000</p>	<p>Analisi della documentazione richiesta</p> <p>Analisi della documentazione richiesta</p>	<p>Verifica a campione</p> <p>Verifica a campione</p>

⁵ L'ente responsabile delle verifiche individua le risorse umane per lo svolgimento delle verifiche

- In alternativa:
- a) diploma di laurea e due anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/educazione/orientamento c/o dei servizi alle imprese;
 - b) diploma di laurea e tre anni di esperienza in attività di pianificazione strategica/gestione risorse umane in altri settori;
 - c) titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e quattro anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/educazione/orientamento c/o dei servizi alle imprese;
 - d) titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e cinque anni di esperienza in attività di pianificazione strategica/gestione risorse umane in altri settori;
 - e) dieci anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/educazione/orientamento c/o dei servizi alle imprese;
 - f) competenze professionali certificate coerenti con le attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/educazione/orientamento c/o dei servizi alle imprese.

<p>- Gestione economica-amministrativa Livello di istruzione ed esperienza lavorativa. In alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) diploma di laurea e un anno di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; b) diploma di laurea e due anni di esperienza nella gestione amministrativa in altri settori; c) titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e tre anni di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; d) titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e cinque anni di esperienza nella gestione amministrativa in altri settori; e) dieci anni di esperienza nella gestione amministrativa; f) competenze professionali certificate coerenti con le attività di gestione amministrativa. <p>- Coordinamento didattico/Coordinamento dei percorsi (coordinatore tecnico-scientifico o comitato di progetto) Livello di istruzione ed esperienza lavorativa. In alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) diploma di laurea e un anno di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione; 	<p><i>Curriculum vitae</i> con dichiarazione della veridicità dei dati riportati, in base al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000</p>	<p>Analisi della documentazione richiesta</p>	<p>Verifica a campione</p>
<p>- Coordinamento didattico/Coordinamento dei percorsi (coordinatore tecnico-scientifico o comitato di progetto) Livello di istruzione ed esperienza lavorativa. In alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) diploma di laurea e un anno di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione; 	<p><i>Curriculum vitae</i> con dichiarazione della veridicità dei dati riportati, in base al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000</p>	<p>Analisi della documentazione richiesta</p>	<p>Verifica a campione</p>

<p>b) diploma di laurea e tre anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento;</p> <p>c) titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e tre anni di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione;</p> <p>d) titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e cinque anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento;</p> <p>e) dieci anni di esperienza professionale in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione;</p> <p>f) competenze professionali certificate coerenti con le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione.</p>			
<p>- Orientamento e Placement / Progettazione Livello di istruzione ed esperienza lavorativa. In alternativa:</p> <p>a) diploma di laurea e un anno di esperienza nelle attività di progettazione;</p> <p>b) diploma di laurea e tre anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento;</p> <p>c) titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e tre anni di esperienza nelle attività di progettazione;</p> <p>d) titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e cinque anni di esperienza nel settore della</p>	<p><i>Curriculum vitae</i> con dichiarazione della veridicità dei dati riportati, in base al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000</p>	<p>Analisi della documentazione richiesta</p>	<p>Verifica a campione</p>

<p>formazione, dell'educazione e dell'orientamento;</p> <ul style="list-style-type: none">e) dieci anni di esperienza nelle attività di progettazione;f) competenze professionali certificate coerenti con le attività di progettazione.			
---	--	--	--



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. PNRR – M4C1, Riforma 1.2.

Rep. atti n. 172/CSR del 26 luglio 2023.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 26 luglio 2023:

VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", e, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2, a norma del quale i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento, sono stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e, in particolare, la Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", Riforma 1.2 "Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)" e l'Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)";

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante "Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento", trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota acquisita al prot. DAR n. 15603 del 7 luglio 2023, diramato nella medesima data dall'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza con nota prot. DAR n. 15642, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 21 luglio 2023;

VISTI gli esiti del predetto incontro tecnico, nel corso del quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto alcuni chiarimenti sul testo, che sono stati forniti dal Ministero dell'istruzione e del merito, mentre le Regioni, nell'esprimere il proprio avviso favorevole all'intesa, hanno formulato alcune raccomandazioni sullo schema di decreto;

VISTO il nuovo testo dello schema di decreto in oggetto, modificato tenendo conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Regioni, trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota del 21 luglio 2023, acquisita al prot. DAR n. 17265, diramato con nota prot. DAR n. 17296 del 24 luglio 2023;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul testo diramato in data 24 luglio 2023;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO, altresì, l'intervento del Sottosegretario al Ministero dell'istruzione e del merito, il quale ha ringraziato le Regioni e le Province autonome, riferendo che il provvedimento è urgente in quanto attuativo di una riforma complessiva prevista nel PNRR e auspicando che si possa procedere celermente con il metodo del confronto e della collaborazione sinora sperimentata positivamente;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. PNRR – M4C1, Riforma 1.2.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di decreto ministeriale recante i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 99/2022

approvato nella seduta plenaria n. 106 del 21/06/2023

tenutasi in modalità telematica

Parere

Il testo del decreto in esame, con il relativo Allegato A, è previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 99/2022 che prevede la *"Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO"*.

Il CSPI nei pareri espressi nella seduta del 4 maggio 2023 su

- *"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore" - Riforma 1.2 "Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)" della Missione 4 - Componente 1 del PNRR (decreto previsto dall'art. 4, comma 3, concernente lo schema di statuto)*
- *"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore" - Riforma 1.2 "Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)" della Missione 4 - Componente 1 del PNRR (decreto previsto dall'art. 6, comma 2, concernente le commissioni di esame)*
- *"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore" - Riforma 1.2 "Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)" della Missione 4 - Componente 1 del PNRR (decreto previsto dall'art. 10, comma 8, concernente il Comitato nazionale)*

ha già sottolineato il ruolo e il compito che gli ITS Academy svolgono e potranno svolgere in modo ancora più pervasivo nella proposta formativa del sistema scolastico italiano. Infatti *"agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) è affidato dalla legge il compito prioritario di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica e potenziare la formazione professionalizzante di tecnici con elevate competenze tecnico-professionali destinati a rispondere alla domanda di lavoro proveniente da aree tecnologiche considerate strategiche per le politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica. Il CSPI, in considerazione degli importanti obiettivi sottesi alla riforma degli ITS, ritiene pertanto indispensabile, per il successo della riforma, che nei provvedimenti attuativi previsti dalla legge sia mantenuta sul sistema una forte regia da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, unitamente alla partecipazione delle parti sociali, alla stabilità dei finanziamenti, alla semplificazione della governance e alla significativa presenza negli organismi delle scuole pubbliche"*.

Il presente decreto in esame sistematizza quanto già previsto nell'articolato del decreto relativo allo schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy su cui il CSPI si è già espresso (seduta del 4 maggio 2023) e recepisce alcune richieste avanzate dal Coordinamento tecnico delle regioni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

A parere del CSPI tutta la procedura risulta caratterizzata da un livello di *governance* regionale molto marcata (adozione degli avvisi per la costituzione di ITS; selezione e approvazione delle candidature; riconoscimento e accreditamento delle Fondazioni; verifica del mantenimento dei requisiti per l'accREDITamento e del rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi; definizione delle procedure per la sospensione e per la revoca dell'accREDITamento).

A tal fine è necessario che:

- le regioni, nel recepire i requisiti e gli standard minimi di accREDITamento, anche con eventuali criteri integrativi, debbano comunque attenersi, nelle fasi della selezione delle candidature (art. 2, comma 3) agli standard nazionali; ciò al fine di evitare un'eccessiva disomogeneità dei criteri di accREDITamento;
- l'inciso all'articolo 1, comma 2, "*stabilendo eventuali criteri aggiuntivi*" sia eliminato e, dopo le parole "*standard minimi di accREDITamento*", sia inserito il rinvio espresso all'allegato A. La discrezionalità regionale nella valutazione delle candidature è garantita dalla previsione di cui all'articolo 2, comma 3, che così recita: "*le regioni procedono alla selezione delle candidature secondo procedure e criteri da esse definiti*";
- l'accREDITamento delle sedi sia attribuito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, a garanzia della dimensione nazionale del sistema;
- siano definite le procedure da utilizzare nel caso di conflitti interpretativi e applicativi delle norme nazionali.

Il CSPI accoglie favorevolmente l'inserimento degli articoli 11 e 12 nei quali sono indicati i criteri e la tempistica per un'eventuale possibilità di sospensione dell'accREDITamento delle Fondazioni ITS Academy qualora venissero meno i requisiti minimi richiesti al mantenimento dell'accREDITamento medesimo. Il CSPI ritiene importante che si espliciti che la sospensione dell'accREDITamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi, non deve comportare la sospensione delle attività formative in corso di svolgimento fino alla loro conclusione. Dovrà essere sospeso, invece, l'avvio di nuovi percorsi formativi da parte della medesima Fondazione.

Per quanto riguarda l'art. 6 del presente Decreto ("*Requisiti di accREDITamento inerenti alla solidità finanziaria ed organizzativa*") il CSPI chiede che sia tenuta in considerazione la proposta di modifica presente nel parere del 4 maggio 2023 all'art. 4 "*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*" - Riforma 1.2 "*Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)*" della Missione 4 - Componente 1 del PNRR (decreto previsto dall'art. 4, comma 3, concernente lo schema di statuto) relativa alla richiesta di distinguere il patrimonio dai fondi di gestione e dai contributi erogati per il funzionamento affinché non vadano ad incrementare il patrimonio stesso. Il CSPI auspica, infine, che "*la concreta ed efficace operatività delle Fondazioni ITS Academy*" e la "*qualità dell'offerta formativa proposta*" si realizzino attraverso la salvaguardia dei diritti e delle tutele contrattuali del personale impegnato nelle attività della fondazione.

Il CSPI, invitando l'Amministrazione a tener conto delle osservazioni formulate, esprime parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto.